



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

PROVINCIA DI SIRACUSA

ORDINANZA SINDACALE

N. 26 del 21-04-2026

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI - OBBLIGHI E DIVIETI PER L'ANNO 2026.

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

PREMESSO CHE in Sicilia il fenomeno degli incendi boschivi assume notevole rilevanza;

CONSIDERATO CHE tra le condizioni che favoriscono l'innesco e la propagazione vanno sicuramente annoverate come principali:

- Le condizioni meteorologiche tipiche ovvero le elevate temperature estive, molto spesso associate a forti venti dai quadranti meridionali;
- Scirocco e libeccio, che provocano un notevole abbassamento del grado di umidità della vegetazione e quindi la necessità di un rafforzamento della resilienza climatica ed una gestione efficace dei rischi climatici;
- L'eccessiva antropizzazione di alcune porzioni del territorio;
- L'abbandono e la incuria delle aree agricole, lo stato di cura e di pulizia delle aree insistenti od in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica, idrica, strade pubbliche, ferrovie;
- Le cause antropiche, quali le attività criminali che, ciclicamente, innescano incendi e costituiscono il fattore più pericoloso, nonché i comportamenti sconsiderati quali accensione di fuochi su sterpaglie e pascoli secchi, abbruciamento di rifiuti, etc.,
- Sono sempre più frequenti gli incendi boschivi e di sterpaglie, con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio e che ogni anno grandi quantità di aree boscate e cespugliate vengono percorse dal fuoco, arrecando problemi anche alla stabilità dei versanti;
- Dall'analisi degli incendi (boschivi, di vegetazione e di interfaccia) la suscettività all'innesco e di propagazione dipende dalle condizioni climatiche favorevoli, dallo stato di cura e di pulizia dei fondi e dei margini stradali e dalla disponibilità immediata di risorse);
- Che l'approssimarsi della stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e dei beni, oltre ad incidere sul decoro della città e costituire nocumento igienico-sanitario;

ACCERTATO CHE da ciò ne deriva un conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni che incide sul decoro della città e costituisce grave nocumento igienico-sanitario;

VISTI il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi (AIB), approvato con deliberazione n. 302 del 13 luglio 2023 della Giunta Regionale di apprezzamento del *"Piano regionale per la programmazione delle attività di Ordinanza Sindacale n. 14 del 02/04/2026 Pag. n. 2 di 18 previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e*

di vegetazione (Piano AIB) Triennio 2023/2025.” ed il D. P. Reg. n. 560, del 2 agosto 2023, che approva, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n.16, come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n.14 il *“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB) Triennio 2023/2025”, predisposto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente”, oggi vigenti;*

ATTESO che il D.A. n. 63/Gab., del 12.03.2026, ha fissato la data di apertura e di chiusura della stagione antincendio boschivo per l'anno 2026, rispettivamente per il 15.05.2026 e per il 31.10.2026 (ex art. 15, comma 1, L. R. 1/2024);

TENUTO CONTO che i Comuni sono tenuti ad attuare le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni (Piano AIB 2024-2026 vigente);

RITENUTA la necessità, per le suesposte motivazioni, di adottare misure prescrittive, per finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 50, comma 5 e dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 1/2018, ossia misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi e ad evitare o comunque attenuare la recrudescenza del fenomeno all'interno del territorio comunale, vietando tutte quelle azioni che possono originare situazioni di pericolo mediato o immediato di incendi e situazioni di danno igienico-sanitario ed ambientale al fine di tutelare la salute, la sicurezza e l'incolumità delle persone e dei beni, mediante apposita Ordinanza Sindacale;

CONSIDERATO altresì che l'Ordinanza Sindacale avrà valore, oltre al periodo di massimo rischio incendi (dal 15 maggio al 31 ottobre 2026), anche nei periodi di allerta, per ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione degli incendi, in particolare quelli di interfaccia urbana e rurale, come pure negli altri periodi dell'anno solare anche al fine della sicurezza, dell'igiene e della sanità pubblica e del decoro urbano, in caso di grave incuria o degrado del territorio, richiamando la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi;

RITENUTO quindi di dovere adottare, senza indugio, le necessarie misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia,

VISTO che la presente Ordinanza integra e precisa gli obblighi e i divieti già presenti a livello di ordinamento statale, regionale e regolamentare comunale;

VISTI E RICHIAMATI:

- Il D. Lgs. N.1 del 02/01/2018 *“Codice della Protezione Civile”*;
- La L.R. n.16 del 06/04/1996 *“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”* e ss.mm.ii., in particolare come successivamente modificata dalla L.R. 14 del 14.04.2006 avente ad oggetto *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n.16, di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'Agenzia della Regione*
- La Legge Regionale n.14 del 31/08/1998 *“Norme in materia di Protezione Civile”* e ss.mm.ii.; · La Legge n.353 del 21/11/2000 *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”* e ss.mm.ii.;
- Il D. Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli che regolano la materia delle ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti, l'art.50, comma 5, e l'art.54, comma 4;
- Il Titolo III del D.L.vo n.139 del 08/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi; · L'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3606/2007 del 28/08/2007;
- Il D. L.vo n.152 del 03/04/2006 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.182, comma 6-bis, l'art.183, co.1 lett. B) ter, in combinato con l'art.184, co.2, co.3 lett.a), l'art.185, co.1 e gli artt. 192, 255, 256 e 256 bis.; · Il D.A. Territorio e Ambiente n.235/Gab del 30/09/2014 di recepimento di quanto previsto dall'art.14, comma 8, della Legge n.116/2014 di conversione del D.L. n.91/2014;
- Il D.P. Regione Sicilia n.297 del 04/06/2008 recante *“Fuochi controllati in agricoltura”*;
- La Circolare del 14 gennaio 2008 del Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n.10 del 29/02/2008;
- Il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Triennio 2023-2025 approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.560 del 2/08/2023;

- Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che dispone "Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio;
- L'art.59 del T.U. n.773 del 18/06/1931 delle Leggi di P.S. e ss.mm.ii.; · Gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449, 650 e 652 del codice penale;
- Il nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- La ulteriore normativa europea, nazionale e regionale qui non citata e regolatrice della materia.

Per tutto quanto sopra motivatamente esposto, che qui si intende integralmente trascritto,

PROPONE

al Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile, l'adozione della presente Ordinanza Sindacale urgente e contingibile, riportante la disciplina di divieti ed obblighi di seguito articolata:

OBBLIGHI E DIVIETI DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2026

Art.1 – Divieto di accensione fuochi e di combustione di residui vegetali agricoli e forestali

Durante il periodo compreso **tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2026 è fatto divieto assoluto di:**

1. **accensione di fuochi di ogni genere.**
2. combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di cui all'art.185, comma 1, lettera f), del D.L. n.152/2006.
3. usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville.
4. fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera con conseguente pericolo di innesco.
5. esercitare attività pirotecnica senza le opportune autorizzazioni del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del competente Ufficio Comunale.
6. parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca.

Art.2 – Pulizia, bonifica e diserbo aree incolte

Dalla data di emissione del presente provvedimento e sino al 14 maggio 2026 è fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori e gestori di fondi rustici e aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane e non, ai proprietari di villette con annessi terreni, agli amministratori dei condomini per le annesse aree a verde di pertinenza, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ai Gestori di stabilimenti industriali ed ai Responsabili di aree protette, **di provvedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia, bonifica, diserbo di aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione**, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica. Provvedere in particolar modo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade adibite al pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, al diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali, alla rimozione di rifiuti, erbe, ramaglie, foglie secche o qualsiasi altro materiale combustibile che possa essere fonte/veicolo anche accidentale di incendio, **mantenendo tale stato e condizione per tutto il periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Ottobre 2026 al fine di non accrescere il pericolo di incendi. Particolare attenzione va posta al fine di prevenire l'innesco di incendi di interfaccia, per le aree a confine con l'edificato, per il perimetro esterno di 200 metri e di 50 metri all'interno.** La pulizia, la bonifica, nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

Art.3 – Fasce di protezione e di rispetto

E' fatto obbligo, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e di terreni coltivati, per i detentori a qualsiasi titolo, persone fisiche o giuridiche di aree private e/o pubbliche, di mantenere in efficienza le fasce di protezione, ovvero di realizzare una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a metri 10 lungo l'intero perimetro del fondo. Tale fascia di protezione, per i proprietari e/o i gestori e/o i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali, si estende a metri 20. Tali distanze dovranno essere ragionevolmente aumentate in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire pericolo.

Art. 4 – Manutenzione di banchine, scarpate e bordi stradali

Gli enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza entro il termine del 14 maggio 2026 e sono tenuti, altresì, al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art.42 della L.R. 16/96 e ss.mm.ii. **La manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi deve essere limitata all'asportazione di piante secche, rovi o altro materiale infiammabile.** Devono essere in ogni caso conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva o ornamentale ovvero di protezione e di difesa del suolo.

Art.5 – Cascinali, fienili, ricoveri stallatici e impianti agricoli

E' fatto obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a metri 10.

Art.6 – Stabilimenti industriali

E' fatto obbligo a tutti i Gestori degli Stabilimenti industriali, sia di soglia superiore che inferiore, ai soggetti proprietari degli impianti dismessi all'interno dei siti industriali, ai soggetti proprietari dei terreni esterni ai siti industriali, come previsto dalla delibera n.13/2019 del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco, che oltre al normale diserbo interno previsto per legge, mantengano sgombre e prive di vegetazione le aree esterne di stabilimento, inclusi canneti, canali, alvei e corsi d'acqua, iscritti al registro nazionale, comprese le zone ove esistessero piezometri, sistemi di recupero ambientali e d'interconnessione tra gli stabilimenti.

Art.7 – Riserve Naturali e Siti Natura 2000

L'Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata 'Saline di Priolo' è tenuto, per quanto di propria competenza, a porre in essere tutte le attività utili alla riduzione del rischio incendi nelle aree di fruizione, lungo i percorsi e in prossimità dei margini perimetrali della Riserva, compatibilmente con la normativa vigente in materia di tutela ambientale, con i vincoli propri dell'area protetta, senza alterare gli habitat tutelati e garantendo la piena conformità alle prescrizioni dei siti Natura 2000.

Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto del Regolamento Edilizio Unico del Comune di Priolo Gargallo, in particolare degli artt. 101 e 102 relativi alla tutela ambientale e alla prevenzione incendi nei Siti Natura 2000, nonché nel rispetto del D.P.R. 357/1997, attuativo dell'art. 6, par. 3 della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat', della L.R. 98/1981 sulle aree naturali protette e del Decreto Assessoriale n. 807/44 del 28 dicembre 2000 istitutivo della Riserva.

Art.8 – Utilizzo di motori a scoppio o a combustione in agricoltura

E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori di motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento, durante le trebbiature, un dispositivo parascintille.

Art.9 – Impianti esterni di GAS per uso domestico

E' fatto obbligo ai concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri 20.

Art.10 – Fasce tagliafuoco per terreni coltivati

E' fatto obbligo a tutti i detentori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a seminativo, di garantire una fascia tagliafuoco avente un'ampiezza non inferiore a metri 10 lungo l'intero perimetro del fondo. Negli appezzamenti di notevole estensione, durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, dovranno essere predisposte, a distanza di 200 metri, con direzione ortogonale delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a 10 metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive dei taglia fuochi sopracitati.

Art.11 – Aziende agricole e "AIE"

E' fatto obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di aziende agricole e "aie" di osservare le seguenti norme:

1. Distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri.
2. Munire il tubo di scarico dei motori termici di schermo para-faville.
3. Porre a distanza non inferiore a metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate.
4. Effettuare a motore spento il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc.
5. Tenere un estintore a polvere di almeno 12 kg nell'immediata disponibilità durante l'utilizzo di macchine trebbiatrici, trattori ed attrezzature con motori termici.
6. Allontanare da trattori e macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile.
7. Applicare, in punti visibili dell'aia, cartelli con la dicitura *"Vietato Fumare e/o innescare fiamme libere"*.

PER TUTTO L'ARCO DELL'ANNO

Art.12 – Divieto di abbandono fiammiferi, sigari, sigarette

E' fatto divieto, per tutto l'arco dell'anno, di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

Art.13 – Obbligo di manutenzione dei terreni privati

E' fatto obbligo, a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di terreno di tenerlo in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo.

Art.14 – Obbligo segnalazione incendi

E' fatto obbligo, a chiunque avvista un incendio, di fare comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco attraverso il N.U.E. 112 o al Corpo Forestale attraverso il numero 1515 se trattasi di terreni ricadenti in aree protette o in zone boscate o nelle immediate vicinanze.

Art.15 - Disciplina sanzionatoria

Gli inadempienti, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, oltre ad

essere responsabili civilmente per il risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone, animali e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza, saranno denunciati penalmente ai sensi degli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449, 650 e 652 del codice penale, nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previste dall'art.10 della L.353/2000 "Legge quadro sugli incendi boschivi" e ss.mm.ii. come richiamata dall'art.37 L.R. 16/96 nel testo modificato dall'art.38 della L.R. 14/2006, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito riportate:

1. Tutte le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo parzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, verranno punite ai sensi dell'art.10, comma 6, della Legge n.353/2000 e ss.mm.ii. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art.7, comma 3 e comma 6, della legge sopra citata.
2. L'omessa pulizia delle aree incolte, ove presenti rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti, determinerà, ai sensi dell'art.192 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt.255, 255-bis e 256 del decreto medesimo. Così il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.255 del T.U.A.
3. In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, venga applicata la sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'art.29 del D.L.vo n.285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii. così come aggiornato dal D.M. 27.12.2018.
4. In caso di violazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.16/1996 e ss.mm.ii. recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.40, comma 3, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco secondo le modalità previste dalla L.689/81.
5. L'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, compresi quelli derivanti da sfalci, potature o ripuliture effettuate in loco, costituisce gestione illecita di rifiuti ai sensi degli artt. 182, comma 6-bis, e 185, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 152/2006. Tale pratica è **assolutamente vietata** nei periodi dichiarati di massimo rischio per incendi boschivi o in presenza di incendi in aree di interfaccia urbano-rurale. In questi casi si applica il regime sanzionatorio previsto dall' art. 256, comma 1, e 256-bis del T.U.A.
6. Nel caso di combustione di rifiuti urbani abbandonati o depositati in modo incontrollato derivanti dalla manutenzione del verde provenienti da giardini, parchi, aree cimiteriali si applica l' art.256-bis, comma 6, del T.U.A., con le relative sanzioni amministrative previste dall'art. 255.
7. Nel caso di combustione di materiale agricolo o forestale naturale, anche se proveniente da verde pubblico o privato, si applicano le sanzioni della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, T.U.A.
8. La combustione di **rifiuti solidi urbani diversi da quelli vegetali** costituisce il **delitto di combustione illecita di rifiuti** ai sensi dell' art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006. Per tale condotta si applicano le **pene detentive e pecuniarie** previste dal comma 1 del medesimo articolo, con aggravanti qualora i rifiuti risultino abbandonati o depositati in modo incontrollato.
9. La combustione di **rifiuti pericolosi**, ivi compresi materiali contenenti sostanze nocive o potenzialmente dannose per la salute pubblica o per l'ambiente, integra anch'essa il **delitto di combustione illecita di rifiuti** ai sensi dell' art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006. In tali casi si applicano le **pene detentive e pecuniarie aggravate** previste dal comma 2 dello stesso articolo, in ragione della natura pericolosa dei materiali combustibili.
10. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia prevista una sanzione da specifiche norme di settore verrà punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria , come previsto dall'art.7-bis del d.lgs. n.267/00 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla L. n.689/1981;

L'inosservanza alla presente Ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale.

Art.16 – Responsabilità civile ed esecuzione in danno

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, qualora i soggetti obbligati risultino inadempienti agli interventi di ripristino prescritti, l'Amministrazione **si riserva**, previa valutazione di necessità e opportunità, **di procedere all'esecuzione coattiva in danno**, nonché di adottare ogni ulteriore atto ritenuto indispensabile per garantire la corretta gestione del territorio e la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni, **con addebito integrale degli oneri ai soggetti responsabili**.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Di. Ma. Stefania Cavaliere

IL SINDACO

VISTA la sopra riportata proposta del Responsabile del VI Settore

ORDINA

L'adozione di Ordinanza Sindacale riportante la disciplina di Divieti e Obblighi di seguito articolata

OBBLIGHI E DIVIETI DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2026

Art.1 – Divieto di accensione fuochi e di combustione di residui vegetali agricoli e forestali

Durante il periodo compreso **tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2026 è fatto divieto assoluto di:**

1. **accensione di fuochi di ogni genere.**
2. combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di cui all'art.185, comma 1, lettera f), del D.L. n.152/2006.
3. usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville.
4. fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera con conseguente pericolo di innesco.
5. esercitare attività pirotecnica senza le opportune autorizzazioni del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del competente Ufficio Comunale.
6. parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca.

Art.2 – Pulizia, bonifica e diserbo aree incolte

Dalla data di emissione del presente provvedimento e sino al 14 maggio 2026 è fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori e gestori di fondi rustici e aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane e non, ai proprietari di villette con annessi terreni, agli amministratori dei condomini per le annesse aree a verde di pertinenza, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ai Gestori di stabilimenti industriali ed ai Responsabili di aree protette, **di provvedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia, bonifica, diserbo di aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione**, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica. Provvedere in particolar modo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade adibite al pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, al diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali, alla rimozione di rifiuti, erbe, ramaglie, foglie secche o qualsiasi altro materiale combustibile che possa essere fonte/veicolo anche accidentale di incendio, **mantenendo tale stato e condizione**

per tutto il periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Ottobre 2026 al fine di non accrescere il pericolo di incendi. Particolare attenzione va posta al fine di prevenire l'innescò di incendi di interfaccia, per le aree a confine con l'edificato, per il perimetro esterno di 200 metri e di 50 metri all'interno. La pulizia, la bonifica, nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

Art.3 – Fasce di protezione e di rispetto

E' fatto obbligo, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e di terreni coltivati, per i detentori a qualsiasi titolo, persone fisiche o giuridiche di aree private e/o pubbliche, di mantenere in efficienza le fasce di protezione, ovvero di realizzare una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a metri 10 lungo l'intero perimetro del fondo. Tale fascia di protezione, per i proprietari e/o i gestori e/o i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali, si estende a metri 20. Tali distanze dovranno essere ragionevolmente aumentate in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire pericolo.

Art. 4 – Manutenzione di banchine, scarpate e bordi stradali

Gli enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza entro il termine del 14 maggio 2026 e sono tenuti, altresì, al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art.42 della L.R. 16/96 e ss.mm.ii. **La manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi deve essere limitata all'asportazione di piante secche, rovi o altro materiale infiammabile.** Devono essere in ogni caso conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva o ornamentale ovvero di protezione e di difesa del suolo.

Art.5 – Cascinali, fienili, ricoveri stallatici e impianti agricoli

E' fatto obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a metri 10.

Art.6 – Stabilimenti industriali

E' fatto obbligo a tutti i Gestori degli Stabilimenti industriali, sia di soglia superiore che inferiore, ai soggetti proprietari degli impianti dismessi all'interno dei siti industriali, ai soggetti proprietari dei terreni esterni ai siti industriali, come previsto dalla delibera n.13/2019 del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco, che oltre al normale diserbo interno previsto per legge, mantengano sgombre e prive di vegetazione le aree esterne di stabilimento, inclusi canneti, canali, alvei e corsi d'acqua, iscritti al registro nazionale, comprese le zone ove esistessero piezometri, sistemi di recupero ambientali e d'interconnessione tra gli stabilimenti.

Art.7 – Riserve Naturali e Siti Natura 2000

L'Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata 'Saline di Priolo' è tenuto, per quanto di propria competenza, a porre in essere tutte le attività utili alla riduzione del rischio incendi nelle aree di fruizione, lungo i percorsi e in prossimità dei margini perimetrali della Riserva, compatibilmente con la normativa vigente in materia di tutela ambientale, con i vincoli propri dell'area protetta, senza alterare gli habitat tutelati e garantendo la piena conformità alle prescrizioni dei siti Natura 2000.

Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto del Regolamento Edilizio Unico del Comune di Priolo Gargallo, in particolare degli artt. 101 e 102 relativi alla tutela ambientale e alla prevenzione incendi nei Siti Natura 2000, nonché nel rispetto del D.P.R. 357/1997, attuativo dell'art. 6, par. 3 della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat', della L.R. 98/1981 sulle aree naturali protette e del Decreto Assessoriale n. 807/44 del 28 dicembre 2000 istitutivo della Riserva.

Art.8 – Utilizzo di motori a scoppio o a combustione in agricoltura

E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori di motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento, durante le trebbiature, un dispositivo parascintille.

Art.9 – Impianti esterni di GAS per uso domestico

E' fatto obbligo ai concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri 20.

Art.10 – Fasce tagliafuoco per terreni coltivati

E' fatto obbligo a tutti i detentori a qualsiasi titolo **di terreni coltivati a seminativo, di garantire una fascia tagliafuoco avente un'ampiezza non inferiore a metri 10 lungo l'intero perimetro del fondo. Negli appezzamenti di notevole estensione**, durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, dovranno essere predisposte, a distanza di 200 metri, con direzione ortogonale delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a 10 metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive dei tagliafuochi sopracitati.

Art.11 – Aziende agricole e "AIE"

E' fatto obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di aziende agricole e "aie" di osservare le seguenti norme:

1. Distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri.
2. Munire il tubo di scarico dei motori termici di schermo para-faville.
3. Porre a distanza non inferiore a metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate.
4. Effettuare a motore spento il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc.
5. Tenere un estintore a polvere di almeno 12 kg nell'immediata disponibilità durante l'utilizzo di macchine trebbiatrici, trattori ed attrezzature con motori termici.
6. Allontanare da trattori e macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile.
7. Applicare, in punti visibili dell'aia, cartelli con la dicitura *"Vietato Fumare e/o innescare fiamme libere"*.

PER TUTTO L'ARCO DELL'ANNO

Art.12 – Divieto di abbandono fiammiferi, sigari, sigarette

E' fatto divieto, per tutto l'arco dell'anno, di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

Art.13 – Obbligo di manutenzione dei terreni privati

E' fatto obbligo, a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di terreno di tenerlo in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo.

Art.14 – Obbligo segnalazione incendi

E' fatto obbligo, a chiunque avvista un incendio, di fare comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco attraverso il N.U.E. 112 o al Corpo Forestale attraverso il numero 1515 se trattasi di terreni ricadenti in

aree protette o in zone boscate o nelle immediate vicinanze.

Art.15 - Disciplina sanzionatoria

Gli inadempienti, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, oltre ad essere responsabili civilmente per il risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone, animali e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza, saranno denunciati penalmente ai sensi degli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449, 650 e 652 del codice penale, nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previste dall'art.10 della L.353/2000 "Legge quadro sugli incendi boschivi" e ss.mm.ii. come richiamata dall'art.37 L.R. 16/96 nel testo modificato dall'art.38 della L.R. 14/2006, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito riportate:

1. Tutte le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo parzialmente l'insorgere di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, verranno punite ai sensi dell'art.10, comma 6, della Legge n.353/2000 e ss.mm.ii. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art.7, comma 3 e comma 6, della legge sopra citata.
2. L'omessa pulizia delle aree incolte, ove presenti rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti, determinerà, ai sensi dell'art.192 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt.255, 255-bis e 256 del decreto medesimo. Così il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.255 del T.U.A.
3. In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, venga applicata la sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'art.29 del D.L.vo n.285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii. così come aggiornato dal D.M. 27.12.2018.
4. In caso di violazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.16/1996 e ss.mm.ii. recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.40, comma 3, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco secondo le modalità previste dalla L.689/81.
5. L'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, compresi quelli derivanti da sfalci, potature o ripuliture effettuate in loco, costituisce gestione illecita di rifiuti ai sensi degli artt. 182, comma 6-bis, e 185, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 152/2006. **Tale pratica è assolutamente vietata** nei periodi dichiarati di massimo rischio per incendi boschivi o in presenza di incendi in aree di interfaccia urbano-rurale. In questi casi si applica il regime sanzionatorio previsto dall' art. 256, comma 1, e 256-bis del T.U.A.
6. Nel caso di combustione di rifiuti urbani abbandonati o depositati in modo incontrollato derivanti dalla manutenzione del verde provenienti da giardini, parchi, aree cimiteriali si applica l' art.256-bis, comma 6, del T.U.A., con le relative sanzioni amministrative previste dall'art. 255.
7. Nel caso di combustione di materiale agricolo o forestale naturale, anche se proveniente da verde pubblico o privato, si applicano le sanzioni della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, T.U.A.
8. La combustione di **rifiuti solidi urbani diversi da quelli vegetali** costituisce il **delitto di combustione illecita di rifiuti** ai sensi dell' art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006. Per tale condotta si applicano le **pene detentive e pecuniarie** previste dal comma 1 del medesimo articolo, con aggravanti qualora i rifiuti risultino abbandonati o depositati in modo incontrollato.
9. La combustione di **rifiuti pericolosi**, ivi compresi materiali contenenti sostanze nocive o potenzialmente dannose per la salute pubblica o per l'ambiente, integra anch'essa il **delitto di combustione illecita di rifiuti** ai sensi dell' art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006. In tali casi si applicano le **pene detentive e pecuniarie aggravate** previste dal comma 2 dello stesso articolo, in ragione della natura pericolosa dei materiali combusti.
10. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia prevista una sanzione da specifiche norme di settore verrà punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria

, come previsto dall'art.7-bis del d.lgs. n.267/00 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla L. n.689/1981;

L'inosservanza alla presente Ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale.

Art.16 – Responsabilità civile ed esecuzione in danno

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, qualora i soggetti obbligati risultino inadempienti agli interventi di ripristino prescritti, l'Amministrazione **si riserva**, previa valutazione di necessità e opportunità, **di procedere all'esecuzione coattiva in danno**, nonché di adottare ogni ulteriore atto ritenuto indispensabile per garantire la corretta gestione del territorio e la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni, **con addebito integrale degli oneri ai soggetti responsabili**.

RICORDA

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui alla presente ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono su ciascuno obblighi di vigilanza e di prevenzione e, pertanto, i titolari potranno provvedervi collettivamente, tanto individualmente quanto rappresentativamente per conto di tutti i comproprietari.

Gli obblighi incombono altresì sui soggetti non proprietari del bene, che hanno obblighi per fonte legale o convenzionale, di custodia e di vigilanza sul bene.

Su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio in attesa degli enti preposti.

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne immediata comunicazione ad uno dei seguenti Enti, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione:

- Vigili del Fuoco 112
- Corpo Forestale Regionale 1515
- Protezione Civile Comunale 0931-779200/771873/779266
- Polizia Municipale 0931-779209

DISPONE

Ai Dirigenti dei Settori competenti, ciascuno per quanto di rispettiva attribuzione, è fatto obbligo di porre in essere con efficacia e tempestività tutte le procedure e gli atti necessari a prevenire ed evitare i danni e i pericoli connessi all'emergenza da rischio di incendi e da incendi di interfaccia, secondo le seguenti disposizioni:

Settore IV – Lavori Pubblici è incaricato:

- di provvedere al diserbo e alla manutenzione dei parchi e dei giardini comunali, nonché delle aree di proprietà comunale poste lungo le vie di comunicazione e di transito, al fine di prevenire l'innescio e la propagazione di incendi e di tutelare l'igiene pubblica e la pubblica incolumità;
- di attivare, ove ritenuto necessario e opportuno, gli interventi sostitutivi nei confronti dei soggetti obbligati e risultati inadempienti, con successiva rivalutazione degli oneri a loro carico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (L. 241/1990 e ss.mm.ii., in particolare art. 21-ter);
- di intimare ai soggetti tenuti per obblighi di legge e/o contrattuali la messa in sicurezza degli impianti a rete e delle relative aree di pertinenza esposte al rischio di incendi di interfaccia, assicurando il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Settore V – Polizia Locale è incaricato:

- di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza e sull'applicazione di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia;
- di richiedere al Settore Tecnico comunale nei casi di accertata inadempienza, ove lo si ritenga opportuno e necessario, l'attivazione dell'esecuzione coattiva in danno dei soggetti obbligati secondo le procedure previste dall'ordinamento.

DISPONE ALTRESI'

CHE la presente ordinanza ha validità fino al 31 ottobre 2026, fatte salve sopravvenute disposizioni legislative ed eventuali proroghe dettate da particolari esigenze, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del menzionato periodo di pulizia, di bonifica, di diserbo, di rimozione dei rifiuti per mitigare i rischi igienico-sanitari ed assicurare il decoro urbano;

CHE la presente ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio on-line del Comune, inserita nel sito ufficiale del Comune di Priolo Gargallo e venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Siracusa;
- Alla Questura di Siracusa;
- Al Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo;
- Alla Stazione Carabinieri di Priolo Gargallo;
- Al Compagnia GdF di Augusta;
- Al Comando di Polizia Municipale di Priolo Gargallo;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa;
- All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Provincia di Siracusa;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Palermo;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Siracusa;
- Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- All'Anas (CT);
- Alle Ferrovie dello Stato;
- Ai Gestori degli Stabilimenti Industriali (SEVESO);
- Ai Direttori degli Stabilimenti Industriali;
- All'Ente Gestore della R.N.O. Saline di Priolo;
- Al Settore IV – Area Tecnica LL.PP – Sede;
- Al Settore V – Polizia Locale – Sede;
- Al Settore XI – Area Tecnica – Ecologia e Ambiente – Sede.

INFORMA

Che ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/90 e successive modifiche e integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Al presidente della Regione Siciliana entro 120 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Priolo Gargallo, 21-04-2026

IL SINDACO
ON. DOTT. GIUSEPPE GIANNI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005